REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE

COD.DOCUMENTO PSS/02/21210 ASSESSORATO SANITA'

DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

ESTENSORE RIGHI MANUELA

OGGETTO IL SISTEMA DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) NELLA RE

GIONE EMILIA ROMAGNA.

DOC.DI RIFERIMENTO CAUSALE

PARTICOLARITA'

TIPO DI DELIBERAZIONE ORDINARIA IMPLICAZIONI CONTABILI

PARERI FIRME ECCEZIONI PROCEDURALI

RESPONSABILE DI REGOLARITA'TECNICA L'ASSESSORE BROCCOLI LORENZO 07/05/02 BISSONI GIOVANNI 07/05/02

RESPONSABILE DI LEGITTIMITA' ROSSI FRANCO 07/05/02

SENZA ALLEGATI

ITER DI APPROVAZIONE PREVISTO

00011 DELIBERA ORDINARIA SENZA IMP. SPESA

Inserita nella Seduta di Giunta n. 22 del 17/06/02 con il numero di delibera : 02 001072 n. ordine 000069

PROGR. N. 1072/2002

#### GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 17 (DICIASSETTE ) del mese di GIUGNO dell' anno 2002 (DUEMILADUE ) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento ) si e' riunita nella dei Signori:

1) ERRANI VASCO

2) NEGRI VERA

3) BASTICO MARIANGELA 4) BISSONI GIOVANNI

5) BORGHI GIANLUCA

6) BRUSCHINI MARIOLUIGI

7) DELBONO FLAVIO

8) PASI GUIDO

9) PERI ALFREDO

10) RIVOLA PIER ANTONIO

11) TAMPIERI GUIDO 12) VANDELLI LUCIANO

- Presidente

- Vice Presidente

- Assessore

- Assessore - Assessore

- Assessore

Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA

OGGETTO: IL SISTEMA DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) NELLA RE GIONE EMILIA ROMAGNA.

COD.DOCUMENTO PSS/02/21210

PROGR. N. 1072/2002

N. ORDINE 69

		omissis		
L'ASSESSORE	SEGRETARIO:	BASTICO	MARIANGELA	

Il Responsabile del Servizio Segreteria e AA.GG. della Giunta \_\_\_\_\_

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

#### Premesso:

- che il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni agli articoli dal 16 al 16 sexies interviene in materia di formazione continua, definendone le finalità, i soggetti coinvolti e modalità di attuazione;
- che, in particolare l'art. 16 ter, terzo comma dispone che "Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2";

Considerato che tali competenze sono state più puntualmente definite, anche nei rapporti con il corrispondente livello nazionale dall'Accordo in data 20 dicembre 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il quale, tenendo conto delle nuove competenze attribuite alle Regioni in tema di sanità, formazione e ricerca a seguito della approvazione della Legge 18 ottobre 2001, n. 3 di revisione del Titolo V della Costituzione, in attesa di adeguamento della richiamata normativa, si è proceduto alla definizione delle procedure attuative cui attenersi nell'immediato;

Preso atto che con il richiamato Accordo, valutata l'attività della Commissione nazionale per la formazione continua (Commissione nazionale) prevista dall'art.16 - ter del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni, istituita in data 5 luglio 2000, in attesa del necessario adeguamento normativo, si è convenuto di:

- procedere ad una integrazione della composizione della Commissione nazionale portando a sette il numero dei rappresentanti regionali designati dalla Conferenza;

- ratificare, attraverso il recepimento da parte della Conferenza, le determinazioni già assunte dalla Commissione in data 15 Novembre e 6 Dicembre 2001, limitandone la validità al solo anno 2002;
- stabilire che le eventuali determinazioni assunte dalla Commissione successivamente alla sua integrazione nei termini prima evidenziati:
  - se relative ad aspetti e criteri generali o se aventi carattere prescrittivo dovranno essere considerate quali proposte alla Conferenza in vista di una successiva approvazione, da parte della Conferenza stessa, sotto forma di Accordi;
  - -se relative ad aspetti applicativi ed ordinatori potranno essere considerate efficaci, salvo che i rappresentanti regionali ne chiedano la conferma da parte della Conferenza;

Preso atto che il richiamato Accordo ribadisce che il ruolo delle Regioni, in coerenza con gli indirizzi nazionali, sia in particolare quello di promuovere il sistema per la formazione continua, procedendo in tale contesto:

- 1. all'analisi dei bisogni formativi;
- 2. all'individuazione degli obiettivi formativi;
- 3. all'accreditamento dei progetti di formazione;
- 4. alla partecipazione nell'individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale;
- 5. all'individuazione dei requisiti ulteriori e delle procedure per l'accreditamento dei soggetti fornitori di formazione;
- 6. alle verifiche e alle valutazioni finali finalizzate a verificare l'idoneità dei requisiti, di tali fornitori, gli aspetti gestionali degli eventi di formazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi, le ricadute sull'attività del professionista delle attività formative svolte;
- 7. alla promozione della realizzazione di un'anagrafe dei crediti formativi accumulati dagli operatori;

Preso atto, inoltre, che il richiamato Accordo esclude esplicitamente la possibilità che le Regioni possano

svolgere il ruolo di soggetti fornitori di eventi formativi, sottolineando come esista incompatibilità tra il ruolo svolto dalla Regione nella promozione e valutazione della formazione continua, quello di soggetto fornitore di eventi formativi, sia in modo diretto che attraverso società partecipate o comunque collegate e quello di partecipanti agli eventi stessi;

Ritenuto che, in attesa della definizione di requisiti e criteri per l'accreditamento dei soggetti fornitori, debbano considerarsi provvisoriamente accreditati:

- le Università pubbliche e private,
- le Aziende sanitarie della regione,
- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
- gli Istituti zooprofilattici sperimentali,
- le altre strutture tecnico-scientifiche del sistema sanitario nazionale;

Valutato che il Piano sanitario regionale dell'Emilia-Romagna 1999-2001, nel promuovere il programma di modernizzazione del Sistema sanitario regionale, indica tra gli strumenti per promuovere l'autonomia professionale e le responsabilità degli operatori l'aggiornamento e la formazione continua finalizzati ad adeguare le conoscenze e le capacità tecniche alla evoluzione dell'assistenza e a mantenere convergenti gli interessi dei singoli con quelli dell'organizzazione;

Ritenuto che l'attribuzione alla Regione della competenza a promuovere sul proprio territorio il sistema per la formazione continua, da esplicarsi attraverso la gestione del complesso delle funzioni e dei compiti di elencati, comporti la necessità definire dall'immediato l'assetto organizzativo ed operativo del quale dotarsi, distinguendo, in tale contesto, i compiti e le funzioni riquardanti aspetti di natura istituzionale da gestire, come tali, in maniera diretta, eventualmente avvalendosi di idonei supporti tecnici già esistenti o appositamente costituiti, rispetto a quelli, invece, aventi natura prevalentemente tecnico-professionali attribuibili, nell'ambito di percorsi predefiniti, ad organismi e/o soggetti esterni;

Valutato che, al fine di promuovere il coinvolgimento delle categorie professionali e dei soggetti interessati, sia opportuno prevedere l'istituzione di un organismo a cui partecipino le diverse categorie professionali interessate alla tematica, denominato Consulta Regionale per la Formazione in Sanità (CRFS), che sarà presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità e costituita da rappresentanti designati dagli Ordini, dai Collegi e dalle Associazioni professionali interessate;

Valutato, inoltre, che per supportare i competenti livelli istituzionali nell'espletamento dei compiti richiamati sia opportuno l'apporto di esperti nelle tematiche formative prevedendo che:

- sia istituita una Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina e per la Salute (Commissione regionale ECM) con funzioni di supporto tecnico scientifico alle decisioni della Regione in questi campi che rimanga in carica fino al 31 dicembre 2004;
- la Commissione sia presieduta dall'Assessore alla Sanità della Regione, o da un suo delegato;
- la Commissione sia costituita da esperti di cui uno designato dall'Assessorato regionale Scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità, individuati in base alle competenze nelle scienze della formazione e nei campi di interesse specifico della assistenza sanitaria e della sanità pubblica e possa organizzarsi anche in sottocommissioni, nonchè da due Vicepresidenti, di cui uno è il Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici, e l'altro è il Dott. Marco Biocca, Responsabile dell'Area Salute e Ambiente Lavoro dell'Agenzia Sanitaria Regionale;
- la Commissione predisponga un Rapporto annuale sulle attività e le iniziative realizzate da presentare in occasione di una Conferenza avente cadenza annuale;

Dato atto che la Commissione regionale si avvarrà, per ogni esigenza di tipo organizzativo e operativo del supporto dell'apposita funzione presente nella organizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;

Considerato che i componenti della Commissione hanno acconsentito a partecipare ai lavori della Commissione stessa senza la corresponsione dei gettoni di presenza di cui alla Legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 e che, pertanto il presente provvedimento non comporterà alcun onere aggiuntivo sul Bilancio regionale in quanto le spese derivanti dalla partecipazione ai lavori della Commissione saranno a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza;

Dato atto che l'assetto organizzativo della sanità regionale, gli indirizzi programmatici espressi nel Piano sanitario regionale 1999-2001 e gli strumenti operativi esistenti hanno consentito alla Regione, anche grazie alla presenza nel contesto di ciascuna Azienda sanitaria della regione di un apposito Ufficio Formazione, l'acquisizione di un patrimonio di esperienze qualificate di formazione utilizzabili anche nell'attuale contingenza e comunque tali da consentire di delineare un quadro organico idoneo sia per quanto riguarda gli aspetti di carattere procedurale, sia per quel che riguarda la distribuzione delle competenze e delle attribuzioni in materia;

Ritenuto, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, di stabilire che:

- la Regione, nell'ambito dei propri poteri di programmazione e avendo considerato i bisogni formativi della sanità regionale, individua gli obiettivi formativi regionali e stabilisce le relative priorità;
- per l'anno in corso sono recepiti quali obiettivi regionali gli obiettivi derivanti dall'analisi dei bisogni formativi effettuati dalle Aziende sanitarie in coerenza con le indicazioni prioritarie del PSR 1999-2001 e formulati nei piani formativi annuali di seguito descritti;
- le Aziende sanitarie, sulla base degli obiettivi formativi nazionali e regionali, delle indicazioni di priorità della Regione e delle analisi dei bisogni formativi condotte a livello locale, elaborano il piano formativo annuale in forma singola o, preferibilmente, associata e lo trasmettono alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione entro il primo quadrimestre di ciascun anno con la possibilità di integrarlo entro il secondo quadrimestre;

- il piano formativo annuale è riferito a tutte le categorie professionali interessate; rivolto in particolare allo sviluppo delle attività formative sul campo (tirocini, audit, partecipazione a ricerche, etc.); articolato in eventi formativi rispondenti ai criteri e ai requisiti per l'accreditamento dei progetti formativi, formulati dalla Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina e per la Salute istituita con il presente provvedimento e adottati dalla Regione. Il piano deve specificare, per ciascun evento:
  - gli obiettivi formativi,
  - il numero e le caratteristiche dei partecipanti,
  - la durata e le modalità di realizzazione,
  - i criteri e gli strumenti di valutazione dell'apprendimento;
- ogni evento deve essere inoltre corredato un'autocertificazione dell'Azienda proponente che, riferimento ai criteri formulati dalla Commissione regionale e adottati dalla Regione, dichiari la sua corrispondenza ai requisiti per l'accreditamento dell'evento e che indichi i crediti formativi presumibilmente attribuibili allo stesso;
- nel materiale utilizzato per pubblicizzare gli eventi formativi, oltre ad essere corredato dagli elementi di cui in precedenza, dovrà, per ciascun evento, essere precisato se l'attribuzione dei relativi crediti formativi sia già stata formalizzata ovvero sia in corso di attribuzione;
- la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, effettuate le valutazioni di merito, procederà con propria Determinazione all'accreditamento degli eventi formativi proposti dai Piani formativi annuali e attribuirà a ciascuno di essi il relativo punteggio, confermando ovvero modificando quello provvisoriamente prospettato in sede di proposta dalle Aziende;

Considerato che l'articolazione dei compiti di seguito definita viene fatta per garantire il migliore esercizio da parte della Regione Emilia-Romagna delle proprie attribuzioni e al fine di individuare in modo puntuale le modalità organizzative e gli strumenti di

supporto tecnico riguardanti il processo di formazione continua;

# La Regione:

- individua gli obiettivi formativi e stabilisce le relative priorità in base alle proposte e ai pareri espressi dalla Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina e per la Salute ed eventualmente dalla Consulta;
- valuta il piano formativo annuale degli eventi formativi proposto dai soggetti fornitori accreditati, accredita gli eventi formativi e attribuisce i crediti formativi connessi a ciascun evento in base alle proposte della Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina e per la Salute;
- procede all'accreditamento dei soggetti fornitori, tenuto conto dei requisiti stabiliti dalla Commissione nazionale e di quelli eventualmente proposti dalla Commissione regionale;
- assicura, attraverso l'apposita funzione presente nella Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, le attività di segreteria tecnica agli organismi costituiti con il presente provvedimento e quelle di raccordo e coordinamento funzionale con gli Uffici Formazione delle Aziende Sanitarie della regione;

La Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina e per la Salute assicura il supporto tecnicoscientifico alla Regione tramite:

- l'individuazione degli obiettivi formativi e dei criteri che debbono caratterizzare gli eventi formativi idonei a realizzare gli obiettivi stessi, al fine di ottenerne l'accreditamento;
- l'individuazione dei criteri per l'attribuzione a ciascun evento dei relativi crediti formativi con particolare attenzione allo sviluppo delle attività formative sul campo (tirocini, audit, partecipazione a ricerche, etc.);
- la definizione di eventuali specifici requisiti rispetto a quelli stabiliti dalla Commissione nazionale per l'accreditamento dei soggetti fornitori;

- l'individuazione dei criteri e dei requisiti per la costruzione dell'anagrafe dei crediti acquisiti dagli operatori sanitari;
- l'elaborazione di un Rapporto annuale sull'educazione continua in medicina e per la salute in Emilia-Romagna da presentare nel corso di una Conferenza regionale annuale, che comprenda, in particolare, una verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi individuati, di partecipazione delle diverse categorie interessate ai singoli eventi, del livello di apprendimento acquisito e della diffusione delle attività e delle iniziative formative realizzate in regione;

La Consulta Regionale per la Formazione in Sanità:

- si fa interprete delle esigenze formative delle categorie del ruolo sanitario interessate al processo di formazione continua, esprimendo parere e formulando proposte in ordine all'individuazione degli obiettivi formativi;
- supporta le verifiche e valutazioni finali, con particolare riferimento alla definizione dei criteri per la verifica delle ricadute derivanti dalle attività formative sull'attività delle diverse categorie professionali, anche in collaborazione con la Commissione regionale;
- esprime suggerimenti e valutazioni in ordine al complesso delle attività formative realizzate;
- collabora con la Commissione regionale all'organizzazione della Conferenza annuale sulle attività e le iniziative formative realizzate in ambito regionale;

Ritenuto infine di avvalersi degli organismi e/o istituzioni professionali che a ciò si dichiarassero disponibili, per la realizzazione di un'anagrafe regionale dei crediti formativi accumulati dagli operatori, da effettuarsi sulla base dei criteri e dei contenuti da definirsi come sopra richiamato, comunque improntati a requisiti di riservatezza e trasparenza;

Richiamata la propria deliberazione n. 2541/95, così come confermata dalla delibera di questa Giunta n.2775/01;

Dato atto, ai sensi dell'art. 37, 4° comma, della L.R. n.43/01 e della propria delibera n. 2774 del 10 dicembre 2001:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo e Sviluppo delle Risorse Umane - dott. Lorenzo Broccoli - in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali dott. Franco Rossi - in merito alla legittimità del presente atto;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare Sicurezza Sociale nella seduta del 13.06.2002.

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

A voti unanimi e palesi

### DELIBERA

- 1) per il triennio 2002-2005 sono istituite, sulla base delle modalità organizzative e operative espresse in premessa, che si richiamano integralmente:
  - a) la Consulta regionale per la Formazione in Sanità presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità e costituita da rappresentanti designati dagli Ordini, dai Collegi e dalle Associazioni professionali del ruolo sanitario della regione, dando atto che alla definizione delle modalità di funzionamento della Consulta e alla nomina dei suoi componenti provvederà con propri successivi atti il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali;
  - b) la Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina e per la Salute, presieduta dall'Assessore alla sanità della Regione o da un suo delegato, coadiuvato, in qualità di vicepresidenti, dal Presidente della Federazione regionale degli Ordini dei Medici e dal Dr. Marco Biocca;
- 2) di individuare secondo i criteri contenuti in premessa, quali componenti della Commissione, le persone di seguito indicate, tutti in possesso dei necessari

requisiti per rispondere ai compiti assegnati alla stessa:

Dr.	Salvatore	Di Franco	Az. Osp. Reggio Emilia,
Dr.	Stefano	Falcinelli	AUSL Ravenna,
Dr.	Luisa	Martelli	AUSL Rimini,
Dr.	Mariella	Martini	AUSL Reggio Emilia,
Dr.	Paolo	Messina	Az. Osp.di Bologna,
Dr.	Ubaldo	Montaguti	Az. Osp. Ferrara,
Dr.	Luigi	Salizzato	AUSL Cesena,
Sig.	Roberta	Suzzi	AUSL Città di Bologna,
Prof.	Gianfranco	o Di Nino	Università di Bologna,
Dr.	Riccardina	a Puglioli	Università di Bologna,
Prof.	Lia	Rimondini	Università di Bologna,
Prof.	Aldo	Tomasi	Università di Modena,
Prof.	Marco	Ingrosso	Università di Ferrara
Prof.	Leopoldo	Sarli	Università di Parma
Dr.	Giovanni	De Plato	RER-Direzione Generale
			Sanità e Politiche
			Sociali,
Dr.	Manuela	Righi	RER-Direzione Generale
			Sanità e Politiche
			Sociali (Con funzioni di
			segreteria tecnica),
Dr.	Paola	Zaniboni	RER-Assessorato Scuola,
			Formazione Prof.le,
			Università, Lavoro, Pari
			Opportunità,

- 3) di dare atto che le spese relative alla partecipazione ai lavori della Consulta e della Commissione saranno a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza;
- 4) di considerare provvisoriamente accreditati come organizzatori di attività formative per l'educazione continua in medicina:
  - le Università degli Studi pubbliche e private,
  - le Aziende sanitarie della regione,
  - gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
  - gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
  - le altre strutture tecnico-scientifiche del Servizio sanitario nazionale.

- Tali attività, tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo richiamato in premessa, non possono essere svolte dai servizi della Regione, né, in forma diretta, da soggetti o associazioni rappresentanti i partecipanti agli eventi formativi in oggetto o da imprese commerciali attive nel settore sanitario, neppure attraverso società partecipate o comunque collegate;
- 5) di affidare alle Aziende sanitarie, sulla base degli obiettivi formativi nazionali e regionali, delle indicazioni di priorità della Regione e delle analisi dei bisogni formativi condotte a livello locale, l'elaborazione, in forma singola o preferibilmente associata, di un Piano formativo annuale da trasmettere alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione entro il primo quadrimestre di ciascun anno, con possibilità di integrarlo entro il secondo quadrimestre;
- di riconoscere come obiettivi regionali, limitatamente all'anno 2002, attraverso il loro inserimento nei piani formativi annuali, gli obiettivi derivanti dall'analisi dei bisogni formativi effettuati dalle Aziende sanitarie della Regione in coerenza con le indicazioni prioritarie del PSR 1999-2001;
- 7) di stabilire che, il Piano formativo annuale, che deve riferirsi a tutte le categorie professionali interessate e rivolgere particolare attenzione allo sviluppo delle attività formative sul campo (tirocini, audit, partecipazione a ricerche, etc.), è articolato in eventi formativi rispondenti ai criteri e ai requisiti per l'accreditamento dei progetti formativi, quali saranno formulati dalla Regione, mediante la proposta della Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina e per la Salute istituita con il presente provvedimento e adottati dalla Regione, e deve specificare, per ciascun evento:
  - gli obiettivi formativi,
  - il numero e le caratteristiche dei partecipanti,
  - la durata e le modalità di realizzazione,
  - i criteri e gli strumenti di valutazione dell'apprendimento;
- 8) di stabilire che:

- a) ciascun evento dovrà, altresì, essere corredato da un'autocertificazione dell'Azienda proponente che, con riferimento ai criteri formulati dalla Commissione Regionale e adottati dalla Regione, dichiari la sua corrispondenza ai requisiti per l'accreditamento e contenga l'indicazione dei crediti formativi presumibilmente attribuibili allo stesso;
- b) nel materiale utilizzato per pubblicizzare gli eventi formativi, oltre ad essere corredato dagli elementi di cui in precedenza, dovrà, per ciascun evento, essere precisato se l'attribuzione dei relativi crediti formativi sia già stata formalizzata ovvero sia in corso di attribuzione;
- c) annualmente, con propria deliberazione, saranno indicati gli obiettivi formativi di interesse regionale e saranno stabilite le relative priorità in base alle proposte e ai pareri espressi dalla Commissione ed eventualmente dalla Consulta regionale;
- d) l'Assessore Regionale alla Sanità, su proposta del Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali, provvederà con proprio Decreto all'accreditamento dei soggetti fornitori che corrispondono ai requisiti stabiliti;

## 9) di dare atto che:

- a) la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, attraverso l'apposita funzione presente nella Direzione Generale stessa, assicura, le attività di segreteria tecnica agli organismi costituiti con il presente provvedimento nonché quelle di raccordo e coordinamento funzionale con gli Uffici Formazione delle Aziende Sanitarie della regione;
- b) la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, inoltre, tenuto conto delle proposte della Commissione regionale, effettua le valutazioni di merito sui Piani formativi annuali e procede, con proprie Determinazioni, all'accreditamento degli eventi formativi proposti e all'attribuzione a ciascuno di essi del relativo numero di crediti, confermando ovvero modificando quello provvisoriamente prospettato in sede di proposta dalle Aziende;

- 10) di stabilire che la Commissione Regionale per la Formazione Continua in Medicina e per la Salute assicura il supporto tecnico-scientifico alla Regione, mediante proposte alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, per:
  - l'individuazione degli obiettivi formativi e dei criteri che debbono caratterizzare gli eventi formativi idonei a realizzare gli obiettivi stessi;
  - l'individuazione dei criteri per l'attribuzione a ciascun evento dei relativi crediti formativi con particolare attenzione allo sviluppo delle attività formative sul campo (tirocini, audit, partecipazione a ricerche, etc.);
  - l'individuazione dei criteri e dei requisiti per la costruzione dell'anagrafe dei crediti acquisiti dagli operatori sanitari;
  - la definizione di eventuali requisiti ulteriori rispetto a quelli stabili dalla Commissione nazionale per l'accreditamento dei fornitori;
  - la elaborazione di un Rapporto annuale sull'educazione continua in medicina e per la salute in Emilia-Romagna, da presentare nel corso di una Conferenza regionale annuale, che comprenda, in particolare, la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi individuati, di partecipazione delle diverse categorie interessate ai singoli eventi, nonché del livello di apprendimento acquisito e della diffusione delle attività e delle iniziative formative realizzate in regione;

# 11) di disporre che:

- a) La Consulta Regionale per la Formazione in Sanità:
  - si fa interprete delle esigenze formative delle categorie del ruolo sanitario interessate al processo di formazione continua, esprimendo parere e formulando proposte in ordine all'individuazione degli obiettivi formativi;
  - supporta le verifiche e valutazioni finali, con particolare riferimento alla definizione dei criteri

- per la verifica delle ricadute derivanti dalle attività formative sull'attività delle diverse categorie professionali, anche in collaborazione con la Commissione regionale;
- esprime suggerimenti e valutazioni in ordine al complesso delle attività formative realizzate;
- -collabora con la Commissione regionale all'organizzazione della Conferenza annuale sulle attività e le iniziative formative realizzate in ambito regionale;
- b) la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, su proposta motivata della Commissione regionale, affida con propria Determinazione agli organismi e/o istituzioni professionali che ne abbiano fatto richiesta, la realizzazione di anagrafi regionali dei crediti formativi acquisiti dagli operatori, da effettuarsi sulla base dei criteri e dei contenuti da definirsi come sopra richiamato, comunque improntati a requisiti di riservatezza e trasparenza.

-.-.-.-